

# Imposta di bollo Fattura Elettronica: regole e scadenze

## 1. Imposta di bollo Fattura Elettronica: regole e scadenze

### Quando è dovuta l'imposta di bollo?

L'imposta di bollo deve essere applicata (nella misura di 2,00 euro) esclusivamente alle **fatture**, sia cartacee che elettroniche, emesse **senza addebito di IVA**. Il bollo si applica quando la fattura supera per un importo superiore a 77,47 euro. Per le fatture di importo inferiore la marca da bollo non deve essere invece applicata. Questo in linea generale. Tuttavia, alcune tipologie di documenti, come fatture e ricevute fiscali, in alcuni casi, possono essere soggette a tale imposta. In termini generali, l'IVA e l'imposta di bollo sono tributi tra loro alternativi. In particolare, ai sensi dell'articolo 6 della tabella B allegata al DPR n. 642/72, le fatture recanti importi soggetti ad IVA sono esenti in maniera assoluta dall'**imposta di bollo**. Tuttavia, scontano l'imposta di bollo le operazioni **non soggette ad IVA** se l'importo complessivo è superiore ad 77,47 euro. Inoltre, sempre con riferimento alla tabella A, è possibile procedere all'emissione di fatture "miste": parte, cioè, delle prestazioni elencate può concorrere alla base imponibile IVA, e le restanti essere soggette ad imposta di bollo, se di valore superiore ad 77,47 euro.

### Operazioni soggette ed esenti dall'imposta di bollo

Vediamo tutti i casi in cui si applica l'imposta di bollo (importi superiori a 77,47 euro) e le operazioni in cui l'imposta non è dovuta. L'imposta in questione si applica nella misura di **euro 2,00**

---

### Operazioni effettuate, escluse da IVA per mancanza del presupposto soggettivo e oggettivo

#### Soggette ad imposta di bollo

*Riferimento normativo: Artt. 2, 3, 4 e5 del D.P.R. n. 633/1972*

---

### Operazioni effettuate, escluse da IVA per mancanza del presupposto territoriale

**Soggette ad imposta di bollo.** A decorrere dal 1° gennaio 2010, le prestazioni di cui agli artt. da 7-ter a 7-setpries del D.P.R. n. 633/1972 (prestazioni di servizi a committenti soggetti passivi non residenti; servizi relativi a immobili ubicati all'estero, ecc.) sono soggette ad imposta di bollo.

*Riferimento normativo: Artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972*

---

### Operazioni escluse da IVA (riaddebiti in nome e per conto della controparte, interessi di mora; penalità per inadempimenti, ecc.)

#### Soggette ad imposta di bollo

*Riferimento normativo: Art. 15 del D.P.R. n. 633/1972*

---

### Note di rimborso spese di trasferta, rappresentanza, ecc.

Sono **soggette ad imposta di bollo** se presentate da:

- amministratori;
  - prestatori attività lavorative a progetto;
  - parasubordinati in genere;
  - lavoratori autonomi.
-

Sono, invece, **esenti da bollo** le note di rimborso spese di trasferta, rappresentanza, ecc. presentate al datore di lavoro dai propri dipendenti.

*Riferimento normativo: Nota Agenzia entrate 26/1/2001, n. 6/E e nota Ministero finanze 7/12/1974, n. 432130*

### Esportazioni di beni

Sono **esenti dall'imposta di bollo**:

- le esportazioni dirette;
- le esportazioni indirette;
- e le esportazioni triangolari.

*Riferimento normativo: Art. 8, lett. a) e b), del D.P.R. n. 633/1972, art. 15, terzo comma, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972, R.M. 6/6/1978, n. 290586*

### Cessioni ad esportatori abituali che rilasciano dichiarazione d'intento

**Soggette ad imposta di bollo.**

Sono **esenti dall'imposta di bollo** le cessioni di beni (con esclusione delle prestazioni di servizio) certamente destinati a successiva esportazione a cura dell'acquirente, sempre che ne sia data indicazione all'interno della fattura (C.M. 1/8/1973, n. 415755).

*Riferimento normativo: Art. 8, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972*

### Cessioni intracomunitarie di beni

Sono **esenti dall'imposta di bollo**:

- le cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 del D.L. n. 331/1993;
- le triangolazioni comunitarie di cui all'art. 58 del D.L. n. 331/1993.

*Riferimento normativo: Artt. 41, 42 e 58 del D.L. n. 331/1993*

### Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione

Sono **esenti dall'imposta di bollo** le fatture non imponibili di cui all'art. 8-*bis* unicamente se emesse nei confronti degli armatori per l'imbarco sulle loro navi di provviste e dotazioni di bordo, in quanto atti inerenti ad operazioni tendenti alla realizzazione dell'esportazione di merci (Note Ministero finanze 1° agosto 1973, n. 415755, e 4 ottobre 1984, n. 311654, C.M. Dir. gen. dog. 11 aprile 1973, n. 233-316/30819/8).

Le **altre operazioni** indicate nell'art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972 che non rientrano nella fattispecie evidenziata sono, invece, **soggette a bollo** nella misura di **2 euro**, se di importo **superiore ad euro 77,47**.

*Riferimento normativo: Art. 8-bis del D.P.R. n. 633/1972, Nota Ministero finanze 1/8/1973, n. 415755, Nota Ministero finanze 4/10/1984, n. 311654, C.M. Direzione dogane 11/4/1973, n. 233-316/30819/8*

### Servizi internazionali

In linea generale sono **soggetti ad imposta di bollo**.

Sono **esenti dall'imposta di bollo** i servizi internazionali diretti a realizzare esclusivamente l'esportazione di merci.

Riferimento normativo: Art. 9 del D.P.R. n. 633/1972, Nota Ministero finanze 6/6/1978, n. 290586

---

### Copie conformi di fatture

Medesimo trattamento riservato alla fattura originale; ne consegue che:

- **se esente da imposta di bollo** (in quanto ad esempio è soggetta ad IVA) sarà esente anche la copia conforme;
- **se soggetta ad imposta di bollo** (in quanto la fattura originale è esclusa da IVA) sarà soggetta anche la copia.

Nel caso di copia fattura per utilizzo esclusivo ai fini contabili ed amministrativi interni dalle imprese emittenti, affinché non torni applicabile l'imposta di bollo si dovrà riportare sulla copia/duplicato che "trattasi di copia per uso interno amministrativo o contabile, il bollo è stato applicato sull'originale" (Note Ministero finanze: 1° febbraio 1973, n. 415051 e 24 aprile 1973, n. 415195).

Riferimento normativo: C.M. 1/08/1973, n. 415755

---

### Cessioni ad esportatori abituali

Sono **soggette ad imposta di bollo**.

Sono **esenti le fatture per cessioni di beni** (mai le prestazioni di servizio): nel caso in cui i beni siano destinati a successiva esportazione a cura dell'acquirente, previa espressa menzione in fattura (C.M. 1° agosto 1973, n. 415755). In assenza di certezza di tale condizione si applica il bollo (R.M. 10 agosto 1978, n. 411861).

Riferimento normativo: Art. 8, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972

---

### Note di credito (variazioni in diminuzione)

Sono **soggette ad imposta di bollo** le note di credito:

- senza indicazione dell'IVA;
- riferite ad operazioni originariamente non assoggettate ad IVA.

Riferimento normativo: Art. 26 del D.P.R. n. 633/1972

---

### Note di debito (variazioni in aumento)

Costituiscono delle fatture integrative; conseguentemente **seguiranno le regole generali per l'applicazione o meno dell'imposta di bollo**.

Riferimento normativo: Art. 26 del D.P.R. n. 633/1972

---

### Fatture miste

Le fatture emesse a fronte di più operazioni, i cui corrispettivi in parte non sono assoggettati ad IVA, sono **soggette ad imposta di bollo se** la somma di uno o più componenti dell'intero corrispettivo fatturato non assoggettato ad IVA supera euro 77,47.

**N.B.:** se le spese anticipate in nome e per conto del cliente riguardano imposte, tasse, concessioni governative, contributi, diritti camerali, diritti di segreteria, diritti di conservatoria, diritti di cancelleria, marche da bollo e contributo unificato si applica l'esenzione da bollo di cui all'art. 5 della tabella B allegata al DPR n. 642/1972

---

*Riferimento normativo: Risoluzione 3/7/2001, n. 98/E e istanza di interpello n. 491 del 20 luglio 2021*

---

## **Contribuenti nel regime dei minimi**

### **Applicazione dell'imposta di bollo**

*Riferimento normativo: Circolare 28/1/2008, n. 7/E e risoluzione 3/10/2008, n. 365/E*

---

## **Reverse charge**

Gli acquisti (di beni o servizi) soggetti a *reverse charge* sono **esenti dall'imposta di bollo** in considerazione del fatto che risultano comunque "assoggettati" ad IVA (ancorché debitore dell'imposta sia il cessionario/committente).

Rientrano in tale fattispecie anche i casi di *reverse charge* cd. "interno" previsti dall'art. 17, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972 (ad es. subappalto in edilizia, cessioni di fabbricati con opzione per l'assoggettamento ad IVA effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA, ecc.); nonché le cessioni di rottami di cui all'art. 74, commi settimo e ottavo, del D.P.R. n. 633/1972).

*Riferimento normativo: Circolare 29/12/2006, n. 37/E, art. 17 del D.P.R. n. 633/1972 e art. 46 del D.L. n. 331/1993*

---

## **Autofattura**

Le autofatture emesse ai fini della regolarizzazione di operazioni soggette ad IVA sono **esenti dall'imposta di bollo**.

Le autofatture emesse senza addebito di IVA (ad esempio non imponibili, esenti, escluse o fuori campo, ecc.), che non sono state emesse in relazione ad esportazioni di merci, sono **soggette ad imposta di bollo**.

*Riferimento normativo: Art. 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972*

---

## **Cessioni a Repubblica di San Marino, Città del Vaticano od organismi aventi trattati ed accordi internazionali**

### **Esenti dall'imposta di bollo**

*Riferimento normativo: Artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 633/1972*

### **Fatture emesse dagli agenti di assicurazione per le provvigioni spettanti**

Ancorché le stesse siano emesse in esenzione di IVA, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, sono **esenti da imposta di bollo** in considerazione del fatto che vi è l'alternatività con le imposte sulle assicurazioni.

*Riferimento normativo: Legge 29/10/1961, n. 1216*

---

## **Regimi speciali cd. "base da base"**

**Non sono soggetti ad imposta di bollo** (in considerazione del fatto che il "margine" è soggetto ad IVA - a nulla rilevando l'eventuale margine negativo):

- il regime dei beni usati;
- il regime delle agenzie di viaggio (sono però soggetti ad imposta di bollo i pacchetti turistici con destinazione extra-UE).

*Riferimento normativo: Art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972 e D.L. 23/2/1995, n. 41*

---

## Regimi monofasici

Sono **esenti dall'imposta di bollo** (in considerazione del fatto che l'IVA si considera "assolta all'origine"):

- la vendita di tabacchi, sali e fiammiferi;
- le cessioni di prodotti editoriali (a condizione che sul documento sia indicata la menzione che l'IVA viene assolta in base alla normativa contenuta nell'art. 74 del D.P.R. n. 633/1972, Note Ministero finanze 11 aprile 1990, n. 390206 e 28 dicembre 1994, n. 64/E);
- la cessione o ricariche di schede telefoniche;
- la rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta;
- la cessione di valori bollati;
- la cessione di biglietti dei concorsi a premio nazionali.

*Riferimento normativo: Artt. 2 e 74 del D.P.R. n. 633/1972*